



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Ufficio VI – Personale della scuola

Oggetto: **CIR concernente i permessi per il diritto allo studio – relazione tecnica**

Come previsto dall'art. 4, c. 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 novembre 2007 – che prevede che presso ciascuna Direzione scolastica regionale con cadenza quadriennale si svolga la contrattazione integrativa relativa ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio – in data 15 novembre 2011 si è proceduto al rinnovo del contratto in oggetto per il quadriennio 2012-2015.

Conformemente al dettato dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i corsi, la cui frequenza può dar titolo a fruire dei permessi, sono i corsi universitari o post-universitari (questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute), ovvero i corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali o di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico; il contingente di personale ammesso alla fruizione dei permessi non può essere superiore al 3% dell'organico provinciale del personale ATA, educativo e docente, quest'ultimo rapportato ai diversi gradi di istruzione.

Con riferimento all'art. 3, c. 1, DPR 395/88, in linea generale vale il principio della proporzionalità dei permessi annualmente fruibili – per un massimo *pro capite* di 150 ore – rispetto alla prestazione lavorativa prevista per l'anno solare di riferimento: pertanto, i beneficiari incaricati a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale e i beneficiari assunti con incarico a tempo determinato hanno diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alla prestazione lavorativa stabilita nel contratto di lavoro individuale; il criterio di proporzionalità va applicato anche nei confronti del personale con contratto a tempo determinato e orario di servizio inferiore a quello contrattualmente stabilito come obbligatorio. A titolo meramente esemplificativo, il personale con incarico a tempo indeterminato a tempo parziale al 50% avrà titolo alla fruizione di non più di 75 ore di permesso; analogamente, il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto dell'anno solare di riferimento (cioè per 8 mesi da gennaio ad agosto) e orario pari a quello contrattualmente previsto potrà fruire di un massimo di 100 ore, vale a dire degli 8/12 del monte



ore complessivo.

Ai fini delle verifiche previste dall'art. 3, c. 6, DPR 395/88, la certificazione relativa alla frequenza dei corsi va presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro 30 giorni; la presentazione della certificazione è comunque obbligatoria prima di un eventuale cambio di sede di servizio. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione del permesso retribuito già concesso in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

La tempistica prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del CIR, in merito alla presentazione e all'esame delle istanze di fruizione dei permessi, garantisce agli aventi diritto la fruizione degli stessi dall'inizio dell'anno solare. In via transitoria, con riferimento all'attivazione ad oggi non ancora formalizzata dei Tirocini Formativi Attivi di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249, i docenti interessati potranno produrre l'istanza di fruizione dei permessi nel corso del mese di gennaio 2012, al fine di garantire il diritto dei soggetti alla frequenza di detti corsi e il precipuo interesse dell'Amministrazione a favorire che i docenti interessati acquisiscano il titolo di abilitazione all'insegnamento.

Il dirigente  
Luca Volonté

